

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

☎ 0165 936114

☎ 0165 936162



COMMUNE DE RHÊMES-NOTRE-DAME

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

✉ info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it

PEC protocollo@pec.comune.rhemes-notre-dame.ao.it

Fraz. Bruil 13 – 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO)

C.F./P.I. 00138020078

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, debitamente notificati a ciascun consigliere, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono intervenuti i Signori

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
OREILLER CORRADO	Sindaco	X	
BERARD RITA	Vice Sindaco	X	
OREILLER DENIS	Consigliere		X
THERISOD FIRMINO	Consigliere	X	
MORETTO FABIO	Consigliere	X	
BERARD SARA	Consigliere	X	
RONC NADIA	Consigliere	X	
BERARD LEO	Consigliere	X	
VAUTHIER FABIO	Consigliere	X	
CENZOZ ANDREA	Consigliere	X	
SAUDIN GIORGIO	Consigliere		X
Totale		9	2

Assiste all'adunanza Dott.ssa Lucia VAUTHIER Segretario Comunale.

OREILLER CORRADO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il decreto del ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. 11/12/2015 n. 19 all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, alla disciplina relativa all'IMU e alla TASI per l'anno 2016, in particolare:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per la quale è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (i terreni agricoli ricadenti in aree montane) sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata inoltre ampliata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti anche i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche nell'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
- permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data odierna, 30/03/2016, sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi alla IUC, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle conseguenti all'entrata in vigore della L n. 208/15 sopra indicate come segue:

- nel Regolamento IMU è stato chiarito:
 - *sub* art. 11 c. 1 che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- *sub* art. 8 c. 1 che sono esenti i fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali a uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali, qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali;
- nel Regolamento TARI:
 - è stata introdotta nell'art. 14, in applicazione dell'art. 1 c. 649 primo periodo L 147/13, l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, indicando altresì i relativi casi;
 - è stato eliminato il precedente contenuto dell'art. 18 e introdotto l'art. 18 bis in applicazione dell'art. 1 c. 649 secondo periodo L 147/13 che prevede che le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo;
 - è stato introdotto l'art. 18 che prevede che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nello stesso articolo per le attività ivi specificamente elencate;
 - è stato introdotto l'art 19 bis per il quale è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso applicandosi su tale immobile, la TARI per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla TARI;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che il Comune di Rhemes-Notre-Dame ha azzerato per l'anno 2015 l'aliquota TASI

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, a individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 32.000,00
Cura del verde pubblico	€ 3.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 24.850,00
Sgombero neve	€ 28.265,00
Servizi di polizia locale	€ 82.400,00
Servizio di protezione civile	€ 13.805,00
Videosorveglianza	€ 1.600,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 2.300,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 500,00
<i>TOTALE</i>	€ 189.220,00

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.

In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto

economico-finanziario necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 possono essere basate su criteri presuntivi di produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi tra le cd. *tasse di scopo*, che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti per determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe e in parte distribuendo i conseguenti aumenti sulle tariffe;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di

uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TASI	Non dovuta	-----
	Non dovuta	-----
TARI	Acconto	16 novembre 2016
	Saldo	16 febbraio 2017

RICHIAMATO gli artt. 21 e 21 bis della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), in merito alle competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone il mantenimento dell'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario dal quale risulta per Rhêmes-Notre-Dame il costo da coprire al 100 %, pari a € 47.934,68;
- DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,31829	13,21500
2 componenti	0,37134	30,83500
3 componenti	0,40923	39,64500
4 componenti	0,43955	48,45500
5 componenti	0,46986	63,87249
6 o più componenti	0,49260	74,88499

Utenze non domestiche
Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,02695	0,57967
Campeggi, distributori carburanti	0,05643	1,22845
Stabilimenti balneari	0,03201	0,69377
Esposizioni, autosaloni	0,02527	0,55738
Alberghi con ristorante	0,09013	1,95973
Alberghi senza ristorante	0,06738	1,46032
Case di cura e riposo	0,08002	1,74347
Uffici, agenzie, studi professionali	0,08423	1,83042
Banche ed istituti di credito	0,04633	1,00328
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,07328	1,58517
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,09013	1,96196
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,06065	1,31541
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,07749	1,68327
Attività industriali con capannoni di produzione	0,03622	0,78033
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,04633	1,00328
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,40767	8,84443
Bar, caffè, pasticceria	0,30660	6,64837
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,14824	3,21717
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,12971	2,80694
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,51043	11,08507
Discoteche, night club	0,08760	1,90845

- DI DARE ATTO che alle pertinenze delle unità immobiliari a uso abitativo, categoria C2 e C6 è applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;

Immobili condotti da soggetti non residenti e immobili a disposizione di residenti

La tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, è rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente;

- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, **uguale o inferiore a 35 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 0,90/mq
- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, compresa **tra 35 e 70 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 1,30/mq
- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, **compresa tra 71 e 110 mq** : tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 1,40/mq
- superficie calpestabile della parte abitativa, esclusi gli accessori, **superiore a 110 mq**: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari a € 1,50/mq

- DI APPLICARE la seguente riduzione della TARI
 - a) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.

Utenze soggette a tariffa giornaliera

- la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- DI DARE ATTO che le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni per l'anno 2016 sono quelle contenute nel regolamento di disciplina della TARI agli artt. 15,16,17, 18, 18 bis, 19, 19 bis e 20;

- DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Non dovuta	-----
	Non dovuta	-----
TARI	Acconto	16 novembre 2016
	Saldo	16 febbraio 2017

- DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione;
- DI DARE DIFFUSIONE alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

PARERE LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale di contabilità, sotto il profilo contabile, esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
OREILLER CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-apr-2016, ai sensi dell'art.52 ter della L.R.07.12.1998 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rhêmes-Notre-Dame, lì 06-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 06-apr-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Reg. Albo Pretorio N. 170

Rhêmes-Notre-Dame, lì, 06-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER